

18 gennaio 2014 10:12

Droga. Costituzionalita' Fini-Giovanardi: la seduta dell'11 febbraio e l'Avvocatura dello Stato

di Fabio Valcanover *



La Avvocatura si è costituita in giudizio, per la legge Fini-Giovanardi sulla droga, con una memoria che eccepisce la inammissibilità della questione per non rilevanza concreta, potendo il Giudice a quo applicare il 5° comma dell'art. 73 DPR 309/1990 (attenuante allora, ora figura autonoma di reato), e la palese infondatezza.

In merito, in quest'atto introduttivo, ancora interlocutorio, riservandosi di produrre ampia memoria, l'Avvocatura si presenta alla Corte sostenendo che le disposizioni introdotte con L. 49/2006 *"appaiono assolutamente coerenti con la premessa al decreto legge in questione, in cui è menzionata la straordinarietà e l'urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva, appare indubbia l'omogeneità della loro ratio rispetto a quella che ispira le disposizioni censurate, anch'esse preordinate al perseguimento delle stesse finalità di recupero dei tossicodipendenti e di contrasto del fenomeno della tossicodipendenza (...)"*.

... Contrariamente alla preponderante pubblicistica in materia, pubblicistica orientata sia sul versante proibizionista che antiproibizionista, l'Avvocatura – che rappresenta il Governo – afferma che il carcere sia una cura!!! ...

Che sia un incidente?

Lo si scoprirà leggendo la memoria con cui ha promesso di illustrare ampiamente le proprie ragioni...

* *legale del foro di Trento*